

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA
E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA**

Art. 1 - Oggetto dell'incarico.

Il Comune di Ortona, di seguito denominato più semplicemente "Ente", conferisce al Broker _____ con sede in _____, iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi con numero di matricola _____ – di seguito denominato più semplicemente "Broker" – l'incarico per l'espletamento delle attività di cui al successivo art.2.

Art. 2 – Prestazioni.

L'incarico prevede l'espletamento delle seguenti attività :

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione di un programma assicurativo, in base alle specifiche esigenze dell'Ente;
- predisposizione dei capitolati speciali da utilizzare per l'espletamento delle procedure di gara finalizzate all'affidamento delle coperture assicurative, ovvero per la rinegoziazione delle polizze in corso, ove possibile;
- assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per le gare, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte;
- assistenza nella gestione tecnica di tutti i contratti assicurativi dell'Ente;
- gestione amministrativa delle polizze;
- aggiornamento dei contratti assicurativi in relazione alle esigenze dell'Ente ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri attivi e passivi, compresi tutti i sinistri già denunciati alle Imprese assicuratrici e non ancora definiti; compresa l'assistenza nella gestione dei sinistri rientranti nell'importo delle franchigie, ove tali sinistri non vengano denunciati alle Imprese assicuratrici o non vengano da esse gestiti per espresse condizioni contrattuali.

Art. 3 – Durata del servizio.

L'incarico è affidato in esclusiva, per la durata di anni quattro, decorrenti dalla data del suo conferimento e potrà essere prorogato, a richiesta della stazione appaltante, per il periodo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di affidamento, fino ad un massimo di tre mesi. In tal caso il Broker avrà l'obbligo di continuare a prestare il servizio agli stessi patti e condizioni in essere.

Art.4 – Compenso.

Per le prestazioni di cui all'art.2 della presente Convenzione il Broker affidatario percepirà i seguenti compensi:

Il Broker sarà remunerato - nei limiti del compenso annuo totale sopraindicato - mediante le provvigioni riconosciute dalle Imprese assicuratrici sui premi assicurativi pagati dal Comune di Ortona sia per le polizze in corso, di seguito elencate, sia per le polizze che saranno stipulate in seguito.

Polizza	Durata contratto	Premio annuo lordo	Rate	Rata pagata	Rata futura
RCT/RCO	31.12.2015 / 31.03.2018	67.150,00	Annuali	31.12.2015	31.12.2016
ALL RISKS del Patrimonio	31.12.2015 / 31.03.2018	15.898,61	Annuali	31.12.2015	31.03.2017
INFORTUNI cumulativa	31.12.2015 / 31.03.2018	1.090,00	Annuali	31.12.2015	31.03.2017
INFORTUNI alunni	31.12.2015 / 31.03.2018	6.725,40	Annuali	31.12.2015	31.03.2017
R.C. PATRIMONIALE dell'Ente (colpa lieve)	31.12.2015 / 31.03.2018	3.877,50	Annuali	31.12.2015	31.03.2017
TUTELA LEGALE	31.12.2015 / 31.03.2018	6.786,00	Annuali	31.12.2015	31.03.2017
ALL RISKS OPERE D'ARTE	30.11.2015 / 30.11.2016	1.500,00	Annuali	30.11.2015	30.11.2016

Il Broker inizierà a percepire il proprio compenso in occasione dell'incasso dei premi assicurativi pagati dal Comune di Ortona per le rate in scadenza il 30.11.2016 ed il 31.12.2016.

Per tutte le polizze vigenti, attualmente le provvigioni riconosciute dalle Imprese assicuratrici sono fissate in misura pari al 11% (undicipercento) dei premi imponibili.

Pertanto, ove il compenso complessivo su base annua spettante al Broker risulti inferiore al totale delle provvigioni annue corrisposte dalle Imprese assicuratrici, il Broker medesimo per la parte eccedente dovrà farsi carico degli importi delle franchigie che il Comune di Ortona debba rimborsare alle Imprese assicuratrici in relazione a sinistri liquidati dalle medesime.

Il Broker dovrà ottemperare a tale obbligo, su richiesta dell'Ente, nei sessanta giorni successivi all'incasso delle rate di premio con scadenza 31.03.2017.

L'eventuale eccedenza di provvigioni, rispetto al compenso annuo spettante al Broker, si considera al netto delle ritenute fiscali operate dalle Imprese assicuratrici.

Quanto sopra ha carattere transitorio, fino alla scadenza naturale delle polizze in corso.

In fase di espletamento delle future procedure di gara per i nuovi affidamenti delle polizze assicurative del Comune di Ortona, l'Ente indicherà negli atti di gara le provvigioni in cifra fissa che le Imprese assicuratrici dovranno riconoscere al Broker per ciascuna polizza e che non potranno costituire un onere aggiuntivo per l'Ente. Il totale delle provvigioni spettanti al Broker per tutte le polizze dell'Ente non potrà superare il compenso annuo stabilito.

Il Broker affidatario provvederà a trattenere le provvigioni di propria spettanza, in misura fissa, in occasione del versamento dei premi assicurativi alle relative Imprese assicuratrici.

Art. 5 – Pagamento dei premi.

A partire dalla data di conferimento dell'incarico, il pagamento dei premi assicurativi delle polizze stipulate e/o prorogate dall'Ente avverrà esclusivamente per il tramite del Broker stesso, il quale si impegna e si obbliga a versarli alle Imprese assicuratrici interessate nei

termini contrattualmente previsti e con le modalità concordate con le Imprese stesse, trattenendo le provvigioni contrattualmente riconosciute dall'Impresa assicuratrice.

In mancanza di quietanza o di attestazione di pagamento rilasciata dal Broker o dalle Imprese assicuratrici, farà fede la data di ricezione da parte del Broker dell'importo pagato dall'Ente, che pertanto sarà ritenuta a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

Art. 6 – Obblighi ed oneri per il Broker.

Il Broker nell'espletamento del servizio di cui agli articoli precedenti, dovrà:

- svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente, nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da esso fornite;
- comunicare tempestivamente all'Ente ogni eventuale variazione relativa ai requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di Broker.

E' espressamente vietato al Broker :

- assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso;
- ricevere compensi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto all'art.4 del presente Disciplinare, da Imprese assicuratrici o che esercitano la riassicurazione, o da altri intermediari assicurativi, sotto qualsiasi forma, in relazione alle polizze dell'Ente. Tale divieto opera anche nei confronti di eventuali altre imprese appartenenti al medesimo Gruppo societario cui appartiene il Broker. Al termine di ogni periodo annuale il Broker dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto di tale disposizione.

Sono a carico del Broker :

- tutte le spese ed oneri necessari allo svolgimento del servizio;
- i rischi connessi allo svolgimento del servizio;
- la polizza di assicurazione della Responsabilità civile professionale prevista dalla vigente normativa.

Art. 7 – Obblighi ed oneri dell'Ente.

L'Ente da parte sua si impegna e si obbliga a :

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che l'Ente si avvale dell'assistenza del Broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente :

1. la valutazione e la decisione di merito sulle proposte formulate dal Broker;
2. la scelta delle procedure di gara da adottare per l'appalto delle coperture assicurative;
3. l'adozione degli atti amministrativi e la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

Art. 8 – Risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione dell'Impresa aggiudicataria al Registro Unico degli Intermediari assicurativi, ovvero l'Impresa venga dichiarata fallita o ammessa a procedure fallimentari alternative.

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Impresa aggiudicataria, l'Ente avrà il diritto di pretendere la risoluzione del contratto.

Art. 9 – Trattamento dati personali.

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, il Comune ed il Broker si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei propri dati personali, compreso la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti al servizio di cui alla presente Convenzione.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme di legge regolanti gli appalti.

Art. 11 – Controversie.

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto, qualora non fosse possibile comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Chieti.